

STATUTO

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIESTE FG VIA DON TONINO
BELLO 16/B

Numero REA: FG - 269587

Codice fiscale: 03713760712

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" all'atto n. 271 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art.1) E' costituita una Società Cooperativa sociale di tipo "A" e "B" denominata **"SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art.2) La sede della società è in Vieste nel luogo risultante dalla iscrizione eseguita presso il competente registro delle Imprese.

La durata della cooperativa è fino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Art.3) La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di imprese indicate nel successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1 lettera b) e 4 della legge 381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa ha lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro sotto qualsiasi forma. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci **cooperatori**.

Art.4) Considerata l'attività **mutualistica** della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

a) organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere **socioculturale, ludico** educativo, turistico, ricreativo, ecc., tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà e a favorire la pratica di un consumo responsabile e sostenibile, qualitativamente e socialmente rilevante, da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

b) svolgere attività commerciali e/o di servizi che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo;

c) diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori:

- turismo sociale;
- finanza etica;
- cooperazione sociale (attività di soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione);
- corretto rapporto essere umano-ambiente.

d) svolgere attività di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze di anziani, di minori, di disabili, di pazienti affetti da malattie croniche in fase stabilizzata aventi necessità di una assistenza continuativa, di soggetti dimessi da Ospedali aventi esigenza di un percorso riabilitativo.

In particolare, per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa può:

1. svolgere attività di turismo sociale con particolare attenzione all'integrazione di categorie svantaggiate, deboli e socialmente **emarginate**;
2. proporre nuove forme di turismo consapevole che portino ad una corretta gestione del territorio attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali. Si porrà una particolare attenzione nel servirsi di tutti quei prodotti che sono fortemente caratterizzanti dell'area geografica in cui si svolge l'attività di ospitalità preparando e somministrando alimenti e bevande secondo le normative di legge;
3. svolgere attività di vendita di prodotti dell'economia solidale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
4. svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste ed **opuscoli** (con espressa esclusione dei quotidiani) la loro organizzazione e la loro realtà sociale (comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine e più in generale dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate, le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni, tutte le altre materie comprese negli scopi della coo-

perativa);

5. svolgere attività di produzione di software informatico ivi compresa la produzione di prodotti multimediali **nonché** la programmazione di siti internet;

6. promuovere e gestire centri di aggregazione sociale educativa e culturale, ricreativa, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sale di ritrovo e di ricreazione che **accrescano** il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

7. promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione;

8. servizio mensa, pulizia trasporto e manutenzione verde correlata alla gestione di strutture di ospitalità di soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, di case di riposo per anziani e residenze sanitarie per anziani per evitare la completa esclusione dal mondo lavorativo degli stessi utenti;

9. **sanificazione** ambientale compresi i servizi di pulizie, correlate alla vita delle strutture residenziali e della stessa cooperativa con l'utilizzo dell'utenza assistita **ri-creando** condizioni connesse alle caratteristiche di recupero degli stessi;

10. installazione e manutenzione di verde e giardinaggio in genere correlata, con l'utilizzo di soggetti svantaggiati (tossicodipendenti) e con l'attività di recupero degli stessi;

11. attività di bonifica di siti e **rimboschimento** correlata all'assistenza e ad ogni altra forma di intervento socio-educativo in direzione dei **disadattati** psico sociali soprattutto in un'ottica di prevenzione e recupero;

12. gestione di parcheggi pubblici e privati correlati soprattutto alla riabilitazione sociale e al reinserimento socio-lavorativo di tossicodipendenti, alcolisti, malati di aids, per il loro inserimento lavorativo;

13. trasporto correlato alla gestione di strutture relativa ai minori ed agli anziani ed alla gestione ed all'**approvigionamento** delle strutture stesse;

14. trasporto di ammalati, feriti ed **infermi** correlata ai servizi e prestazioni infermieristiche presso strutture riabilitative, sanitarie ed assistenziali sia pubbliche (118) che private;

15. svolgere attività di assistenza domiciliare: agli anziani, in modo da favorire, quanto più possibile, la permanenza nel proprio domicilio nel caso in cui risulti com-

promessa, in via temporanea o permanente, la capacità di provvedere autonomamente alle esigenze di vita quotidiana, evitando così il ricovero improprio ed assicurando una migliore qualità della vita;

ai minori e alle loro famiglie attraverso un complesso di interventi finalizzati a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in modo da favorire il processo di integrazione sociale del minore stesso, creare le condizioni sociali e psicopedagogiche di benessere che permettano di superare le difficoltà personali e familiari, mantenendo il minore all'interno dell'ambito familiare, tutelarne la crescita e prevenire ogni forma di emarginazione, valorizzando e stimolando il contesto sociale attraverso l'utilizzo delle risorse aggregative, educative, culturali e sportive del territorio e promuovendo interventi in collaborazione con gli altri servizi sociali, scolastici e culturali presenti sul territorio;

ai disabili, sia minori che adulti, con problematiche di inserimento sociale, comprendete l'aiuto nella cura della persona nelle sue funzioni quotidiane, nel disbrigo delle faccende domestiche ed extradomestiche, svolgimento di attività ricreative, acquisto di generi alimentari e interventi di natura socio-educativa;

integrata rivolta a soddisfare le esigenze degli anziani, dei disabili e dei pazienti affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente o totalmente non autosufficienti, aventi necessità di un'assistenza continuativa, con la promozione di interventi socio-sanitari, con l'obiettivo di lasciare l'ammalato nel proprio domicilio in modo da consentirgli di rimanere il più a lungo possibile all'interno del suo ambiente di vita domestico e in modo da diminuire anche i costi dei ricoveri ospedalieri;

16. istituire strutture residenziali dette "casa-alloggio" a favore di dimessi da ospedali, avente come scopo il percorso e il trattamento riabilitativo in modo da permettere alle persone in difficoltà la reintegrazione sociale, impedendo la cronicità dello stato di sofferenza dell'ospite, nella prospettiva di abbandonare il ruolo di malato; in tal senso la "casa-alloggio" è il luogo in cui il paziente può esprimersi, fare e confrontarsi per poi relazionarsi al meglio con la realtà e con il territorio di appartenenza;

17. istituire centri per minori con finalità di sostegno e recupero scolastico, educazione alla legalità, alle relazioni socio-affettive, alle attività sportive e ambientali, promuovendo l'autonomia e la coscienza sociale, civica ed ecologica e la cooperazione e la solidarietà;

18. istituire asili nido per bambini di età dai diciotto

(18) ai trentasei (36) mesi in modo da aiutare il bambino nella crescita in uno stato di benessere e in modo da acquisire abilità, conoscenze e competenze affettive e di relazioni;

19. istituire "Centri Diurni" in cui vengono svolte attività ricreative, di socializzazione e di sostegno scolastico per bambini in condizioni di difficoltà socio-economiche per rispondere alle esigenze di bambini in età della scuola di base, ossia di preadolescenti, che necessitano di un sostegno educativo finalizzato alla prevenzione del disagio, compresa la gestione di progetti formativi rivolti a scuole di ogni grado, gestione di ludoteche rivolte all'infanzia e all'adolescenza.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, **nonché** compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, consorzi ed associazioni specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, **istituendo** una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, **nonché** adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, tenendo conto delle disposizioni attuative del C.I.C.R. e di ogni altra disposizione in materia. La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo VI del presente statuto."

TITOLO III

Soci

Art.5) Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci sono distinti in due categorie:

a) soci **cooperatori**;

b) soci volontari;

Possono essere soci **cooperatori** cittadini di ambo i sessi

che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che **esercitano** arti e mestieri attinenti all'oggetto sociale. In deroga o quanto precede possono essere ammessi a soci elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere soci anche enti e persone giuridiche.

In nessun caso possono essere soci **cooperatori** coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa salvo espressa o temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dopo ammissione.

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Gli stessi sono esonerati dal versamento della quota sociale.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e cittadinanza;
- b) la qualifica che intende rivestire; socio **cooperatore** o socio volontario;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a numero una quota da Euro cinquecento (€ 500,00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di Ente o persone giuridiche dovrà precisare:

- a) denominazione, sede attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) quote da sottoscrivere.

Allegare copia della statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5) e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, **purché** accompagnata dal Temporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto nel comma a) dell'art.22).

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

Art. 7) I soci dovranno versare la tassa di ammissione, se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo 6).

Essi sono obbligati;

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.22);
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a secondo delle necessità della stessa, se persone fisiche e soci **cooperatori**.

Art.8) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed **esplichino** un'attività concorrente, **nonché** senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa, se soci **cooperatori**.

Art.9) I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità (articolo 11), possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea Ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea Ordinaria, anche persone non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

TITOLO IV

Recesso - Decadenza - Esclusione

Art.10) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, o scioglimento dell'ente o persona giuridica.

Art.11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art.12) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5), di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il sessantesimo anno di età, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrono particolari esigenze della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel Libro soci.

Art.13) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.
- c) che, senza giustificato motivo non partecipi per più di quattro volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- e) che svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del C.C.;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati **infamanti**;
- h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art.14) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che **insorgessero** tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate, a tutti gli effetti dell'art. 808 C.P.C., alla decisione arbitrale del Col-

legio Sindacale.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio, dovranno proporre istanza scritta al Collegio Sindacale, **rimettendola** al suo Presidente, a mezzo di raccomandata e a pena di decadenza, entro trenta giorni da ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.15) I soci receduti, **decaduti** o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente **rivalutate**, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio nell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, **delimitatamente** al socio diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa, fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere di sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Art.16) In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art.17) I soci receduti, **decaduti** o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere rimborso, entro e non oltre l'anno dalla scadenza di sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art.18) In caso di recesso, decadenza o esclusione, i diritti dei soci o degli eredi per quelli defunti relativamente a eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V

Trattamento economico di soci

Art.19) Ai soci lavoratori quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo Articolo 24, estensibili anche ai lavoratori ausiliari, in quanto applicabili.

Art.20) Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio - cooperativa, e pertanto, con le esigenze sociali.

Patrimonio sociale

Art.21) Il patrimonio della Società è costituito:

A) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato:

- da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Euro cinquecento (€ 500,00);
- dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 24, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904. Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art.22) Le quote sottoscritte possono essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il venti per cento (20%) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art.23) Le quote dei soci **cooperatori** sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, non possono essere cedute, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate in favore della cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art.24) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, **nonché** alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'articolo due della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, **destinandoli**:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- c) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, **non ripartibile** fra i soci né durante la vita della cooperativa, né al suo scioglimento (Legge 904/77 art.12);

d) alla rivalutazione delle quote e delle azioni sociali nei modi e nei termini previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

e) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La decisione dei soci può destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie previste dalla legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

Organi sociali

Art.25) Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;**
- b) il consiglio di amministrazione;**
- c) il Presidente;**
- d) il Collegio dei Sindaci.**

Art.26) L'Assemblea dei soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove **purché** in Italia) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza, presso loro domicilio, quale risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

I soci onorari partecipano alle assemblee della cooperativa con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art.27) Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consultivo e, se dovesse **ritenerlo** utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procedere alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o le medaglie di presenza, per il triennio;
- 4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi, ed eccezionalmente entro i sei mesi, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli Amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve **discuterli**.

Art.28) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo, che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Art.29) Per la votazione si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per dichiarazione.

Art.30) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci **cooperatori** che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta, ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha cinque voti. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la cooperativa aderisce possono partecipare con

propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art.31) L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta da un socio eletto dalla Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art.32) Ove si verificchino le condizioni previste dall'articolo 2533 del Codice Civile ed in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'assemblea generale da Assemblee separate, convocate nelle località sedi anche temporanee di lavori sociali, nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) Le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dall'Assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate, potranno essere divise per ognuna di esse, ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere di almeno ventiquattro ore successive a quella della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci e, eventualmente, le località di convocazione delle Assemblee separate **raggruppati** più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupanti inferiore a cinquanta;
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno delle Assemblee generali per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale on preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'as-

semblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o alla unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti dalle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci **attribuitogli** e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione ed in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuata sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti nell'assemblea generale.

Art.33) Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandone nelle deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni ed uno degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La Convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi più urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori o il Direttore, oppure loro parenti o affini in terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la riezio-

ne della proposta. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per gestione della società.

Art.34) In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Art.35) Il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, **nonché** con speciale procura, ad impiegati della Società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art.36) Collegio Sindacale.

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'a.2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

Art.37) Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni **attribuitegli** dalla legge.

Riferisce all'assemblea sui crediti seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compiersi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art.38) I soci e la Società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Sindacale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative alla interpretazione delle disposizioni

contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione. I Sindaci sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che **insorgessero** tra i singoli soci e la Società Cooperativa **nonché** le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali. I Sindaci decideranno secondo equità ed il lodo arbitrale è impugnabile soltanto ai sensi degli articoli 827 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art.39) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art.40) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione in base all'art.1 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

In caso di controversia decide il Ministero per il Lavoro e la Prevenzione Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita Commissione Centrale per la Cooperazione.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Art.41) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dei soci in assemblea.

Art.42) Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 21, 24 e 40 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art.42 bis) L'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Art.43) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Art.44) Clausola compromissoria

Ogni controversia che potesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'ordine dei commercialisti della provincia di Foggia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui

il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Esso deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n.5.

Il domicilio dei soci per quello che concerne i rapporti tra i soci e la Società si intende eletto presso la sede legale della Società a tutti gli effetti di legge.

F.to: Azzarone Antonietta = Nicola Pecorelli = Armillotta Diego = Prencipe Michela = Francesco Di Taranto Notaio